



UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SOSIO

Città Metropolitana di Palermo

SETTORE TECNICO

Sede Legale: Prizzi - Corso Umberto I - Tel. 091 834 4507 - Fax 091 834 45 07
Codice Fiscale 97178810822 - pec: unione.valledelosio@pec.it

STAZIONE UNICA APPALTANTE "VALLE DEL SOSIO"

Codice AUSA 0000247320

OPERANTE PER IL COMUNE DI BISACQUINO (PA)



COMUNE DI BISACQUINO

(CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO)

Via Stazione 90032 Bisacchino (PA) Tel. 091/8309111 – fax 091/8309136
www.comune.bisacchino.pa.it – protocollo@pec.comune.bisacchino.pa.it

PNRR, missione 1 - Digitalizzazione, Innovazione, Competitività e Cultura, Componente 3 - Cultura 4.0 (M1C3). Misura 2 Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale, Investimento 2.1 Altre attività dei borghi storici linea di azione B, finanziato dall'Unione Europea".

"Lavori di Riqualificazione, Completamento e rifunzionalità dell'Anfiteatro di Via "Don Calogero di Vincenti" - nell'ambito del progetto "Bisacchino, borgo del cinema e delle arti" - C.U.P. D99122000160006

PROCEDURA APERTA, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023 per l'affidamento dei lavori di **"Lavori di Riqualificazione, Completamento e rifunzionalità dell'Anfiteatro di Via "Don Calogero di Vincenti" - nell'ambito del progetto "Bisacchino, borgo del cinema e delle arti"** con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 50 comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023 e con **inversione procedimentale**, ai sensi dell'art. 107, comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023 - Soggetto attuatore Comune di Bisacchino (PA) - Area II - Beni culturali, Sport, Turismo e Spettacolo, Pubblica istruzione.

PROCEDURA DISCIPLINATA DALL'ART. 225, COMMA 8 DEL D.LGS N. 36 DEL 31/03/2023 (D.L. N. 77/2021, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 108/2021)

PROCEDURA TELEMATICA (Art. 25 del D.Lgs n. 36/2023)

Importo complessivo dei lavori da appaltare: Euro 326.139,70
Importo complessivo dei lavori soggetti a ribasso d'asta: Euro 313.943,18
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 12.196,52
Manodopera già all'interno nei lavori: Euro 86.450,08

1. PREMESSE

La procedura di gara si svolge esclusivamente attraverso l'uso della piattaforma telematica di e-procurement, denominata Tuttogare.

La presente procedura aperta è svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo <https://unionevalledelsosio.tuttogare.it/download-norme.php>

L'affidamento avviene mediante **PROCEDURA APERTA**, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023 per l'affidamento dei lavori di **"Lavori di Riqualificazione, Completamento e rifunzionalità dell'Anfiteatro di Via "Don Calogero di Vincenti" - nell'ambito del progetto "Bisacquino, borgo del cinema e delle arti"** con il **criterio del prezzo più basso**, ai sensi dell'art. 50, comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. e con **INVERSIONE PROCEDIMENTALE**, ai sensi dell'art. 107, comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023.

SEZIONE 1 - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

1.1 - STAZIONE APPALTANTE

- 1.1.1 - **Soggetto attuatore:** Comune di Bisacquino (PA)
- 1.1.2 - **Indirizzo:** Via Stazione, 24 90032 Bisacquino (PA)
- 1.1.3 - **Punti di contatto:** Tel. 091/8351708
- 1.1.4 - **Posta certificata:** protocollo@pec.comune.bisacquino.pa.it
- 1.1.5 - **Sito:** <https://comune.bisacquino.pa.it>
- 1.1.6 - **Responsabile Area II - Beni culturali, Sport, Turismo e Spettacolo, Pubblica istruzione:**
Prof. Salvatore Ceravolo.
- 1.1.7 - **Responsabile Unico del Progetto:** Agr. Teodoro Gennusa.
- 1.1.8 - **Luogo di svolgimento dei lavori:** Comune di Bisacquino (PA) – Via Decano Di Vincenti
- Codice NUTS IT: Sicilia/Palermo ITG12

1.2 - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

- 1.2.1 - **Soggetto aggiudicatore:** Unione dei Comuni Valle del Sosio
- 1.2.2 - **Indirizzo:** Corso Umberto I° - 90038 Prizzi - Sede Distaccata Ufficio Tecnico presso
Comune di Bisacquino - Via Stazione cv. 24
- 1.2.3 - **Punti di contatto:** Tel. 091/8309118
- 1.2.4 - **Pota certificata:** unione.valledelsosio@pec.it
- 1.2.5 - **Sito:** <https://www.unionevalledelsosio.it/>
- 1.2.6 - **Responsabile della struttura:** Ing. Vincenzo SILVESTRI

1.3 - VERIFICA - VALIDAZIONE - APPROVAZIONE DEL PROGETTO

1.3.1 - Verifiche e approvazioni tecniche e amministrative:

Atti di approvazione del progetto principale	Data
Attestazione da parte del Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) e b) dell'allegato II.14 del D.Lgs n. 36/2023	08/10/2024
Rapporto finale di verifica sul progetto esecutivo ai sensi dell'art. 42, comma 3 e della Sezione IV dell'allegato I.7 del D.Lgs n. 36 del 23/03/2024	08/10/2024
Validazione del progetto esecutivo ai sensi dell'Art. 42, comma 4 e della Sezione IV dell'allegato I.7 del D.Lgs n. 36 del 31/03/2023	08/10/2024
Approvazione in linea tecnica ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs n. 36/2023 – Determina Dirigenziale	n. 1164 del 30/12/2024

1.4 - DECISIONE A CONTRARRE:

1.4.1 – Decisione a contrarre da parte del Responsabile Area II - Beni culturali, Sport, Turismo e Spettacolo, Pubblica istruzione n. 360 del 09/05/2025 del Comune di Bisacchino.

1.5 - FONTE DI FINANZIAMENTO: PNRR, missione 1 - Digitalizzazione, Innovazione, Competitività e Cultura, Componente 3 - Cultura 4.0 (M1C3). Misura 2 Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale, Investimento 2.1 Altre attività dei borghi storici linea di azione B, finanziato dall'Unione Europea".

1.6 - PROCEDURA DI GARA - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE - TERMINE RICEZIONE OFFERTE

1.6.1 - Procedura: La procedura di gara per l'affidamento in oggetto si svolgerà mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023 e ss.mm.ii.;

1.6.2 - Criterio: il criterio è quello del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 e ss.mm.ii. e con inversione procedimentale, ai sensi dell'art. 107 comma 3 del D. Lgs. 36 del 31/03/2023 e ss.mm.ii. .

1.6.3 - Termine ricezione offerte: Ai sensi dell'art. 36, comma 9 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. applicabile ai sensi dell'art. 225, comma 8 del D.Lgs n. 36/2023, che richiama il D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021, il termine per la ricezione delle offerte viene fissato in 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione del bando.

1.7 - SOPRALLUOGO

1.7.1 - Sopralluogo: Il sopralluogo non è obbligatorio, viene comunque richiesto per la partecipazione alla gara di attestare, barrando l'apposita casella del modulo, di essersi recato sui luoghi o comunque di essere a conoscenza del territorio in cui si dovranno eseguire i lavori, nonché di tutte le circostanze generali, delle condizioni locali e della viabilità. Non verrà rilasciata alcuna attestazione sulla presa visione dei luoghi.

1.8 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1.8.1 - Normativa applicata: La presente procedura è svolta in conformità e in considerazione di:

- ⇒ Il D.P.R. n. 145/2000 e ss.mm.ii. "Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici relativamente agli articoli ancora vigenti";
- ⇒ il D. Lgs. n. 231/2001 e ss.mm.ii. "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica";
- ⇒ il D. Lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii.;
- ⇒ il D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. "Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- ⇒ la L. n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss.mm.ii.;
- ⇒ il D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. "Codice delle leggi antimafia";
- ⇒ protocollo di legalità "Accordo Quadro - Carlo Alberto Dalla Chiesa" (di cui si richiama integralmente il contenuto) stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione siciliana, il Ministero dell'interno, le Prefetture dell'isola, l'autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l'INPS e l'INAIL (Circolare Assessore Regionale LL.PP. n. 593 del 31/01/2006), - (art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012, n. 190);
- ⇒ la L. n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e ss.mm.ii.;
- ⇒ la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;

- ⇒ il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2014, n. 193 "Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all'art. 8 dell'1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'art. 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159";
- ⇒ il D. Lgs. n. 97/2016 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- ⇒ il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- ⇒ Delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
- ⇒ le norme del Codice Civile;
- ⇒ il codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Bisacchino;
- ⇒ il capitolato speciale: Schema di Contratto e Parte Tecnica;
- ⇒ il D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. (d'ora innanzi: Codice) e relativi allegati;
- ⇒ L.R. n. 12 del 12/07/2011 e ss.mm.ii. di cui alla L.R. 12/2023 e ss.mm.ii. di cui alla L.R. n. 03 del 31/01/2024.
- ⇒ D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021;

SEZIONE 2 - OGGETTO DELL'APPALTO - C.I.G. e C.U.P. - IMPORTO DELL'APPALTO E TIPOLOGIA DELLE LAVORAZIONI - MODALITÀ DI ESECUZIONE - DURATA - VARIANTI E REVISIONE PREZZI

2.1 - OGGETTO DELL'APPALTO - C.I.G. E C.U.P.

2.1.1 - Oggetto: La gara concerne l'affidamento dei lavori di **"Lavori di Riqualficazione, Completamento e rifunzionalità dell'Anfiteatro di Via "Don Calogero di Vincenti" - nell'ambito del progetto "Bisacchino, borgo del cinema e delle arti"**;

2.1.2. - Codice Identificativo Gara (C.I.G.): **(verificare nella piattaforma di gara)**

2.1.3. - Codice Unico di Progetto (C.U.P.): D99122000160006

L'appalto è costituito da un unico lotto. Esso non può essere ulteriormente scomposto in lotti di funzionali o prestazionali in quanto i lavori non possiederebbero un'autonoma funzionalità tecnica ed operativa e la suddivisione renderebbe l'opera contrastante con i principi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa. Si tratta, pertanto, di appalto di sola esecuzione di lavori sulla base del Progetto Esecutivo approvato con Determinazione Dirigenziale indicata in apposito paragrafo del presente Disciplinare.

2.2 - IMPORTO DELL'APPALTO E TIPOLOGIA DELLE LAVORAZIONI

2.2.1 - Importi: L'importo a base di gara è stato calcolato considerando i prezzi di riferimento di cui al Prezzario Regione Siciliana anno 2024.

L'importo complessivo dei i lavori ammonta a **€uro 326.139,70** di cui **€uro 313.943,18 soggetto a ribasso d'asta**, compreso **€uro 86.450,08 per manodopera**, oltre **€uro 12.196,52 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso**, oltre somme a disposizione e, pertanto, per un **importo complessivo del finanziamento pari a €uro 476.690,51**.

I costi della manodopera sono compresi nell'importo assoggettato al ribasso conformemente al parere MIT n. 2505 del 17 aprile 2024, che si applica alla presente procedura di gara ai sensi dell'art. 223 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36).

	Descrizione	Importo
A	LAVORI	
1	Importo Lavori soggetti a ribasso	€uro 313.943,18
2	Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€uro 12.196,52
3	Costi della manodopera (soggetti a ribasso)	€uro 86.450,08

I costi della manodopera incidono nella misura percentuale del incidono per il 26,50% sull'importo dei lavori.

Per il presente appalto si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore edilizia - CCNL "Edilizia Industria del 1° gennaio 2021_accordo di rinnovo del 3 marzo 2022".

Codici CPV: 45000000-7 Lavori di costruzione.

2.2.2 - Tipologia delle lavorazioni: Si riepilogano di seguito le lavorazioni di cui si compone l'intervento con le relative categorie e classifiche ai sensi dell'art. 2, comma 4 dell'allegato II.12 al D.lgs. 36/2023, come modificato **dal Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, c.d. "Correttivo Codice Appalti 2023"**, ed ai sensi della Tabella A dell'allegato II.12 al D.lgs. 36/2023:

Lavorazioni	Categoria	Classificazione SOA	Importo €uro	%	Qualificazione	Indicazioni speciali ai fini di gara				
						Qualificazione obbligatoria SI/no	SIOS	Prevalente/Scorporabile	Subappaltabile	Avvalimento
Edifici civili ed industriali	OG 1	I	245.277,13	75,21%	SOA	SI	NO	P	Ai sensi e nei limiti (49.9%) dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023	SI
Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie	OS 3	I	37.774,13	11,58%	SOA oppure art. 28, c. 1 All. II.12 D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO	S	100%	SI
Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua	OG 10	I	43.088,44	13,21%	SOA oppure art. 28, c. 1 All. II.12 D.Lgs. n. 36/2023	SI	NO	S	100%	SI
			326.139,70	100%						

Ai fini della partecipazione, **ciascun concorrente deve essere qualificato per tutte le categorie SOA con classe di importo pari o superiore a quelle indicate nella suddetta tabella.** Per i requisiti del concorrente singolo e di quelli riuniti si deve far riferimento a quanto previsto dall'art. 30 dell'Allegato II.12 del D. Lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del medesimo Allegato, «La qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 30, comma 2»

Per quanto riguarda le lavorazioni relativi alla categoria prevalente, è subappaltabile nei limiti della percentuale complessiva massima prevista dall'art. 119, comma 1 del D.lgs. 36/2023 e cioè pari al 49,9%.

In riferimento all'articolo 40, comma 2, lettera f) n. 9 dell'allegato I.7 al D. Lgs. 36/2023 e per quanto previsto dal D.lgs 209/2024 e dal parere 3255 del 30.01.2025 del MIT , per quanto riguarda le lavorazioni relative alla categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria OS3 (specialistica)e OG 10, di importo superiore al 10% dell'importo totale dei lavori, si precisa quanto

segue: tali lavorazioni (la OS 3 tra quelle "Specialistiche") sono state indicate nella tabella soprariportata come categoria scorporabile. Tali lavorazioni, ai sensi del D.lgs 209/2024 essendo a qualificazione obbligatoria, non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente. Pertanto, qualora l'operatore economico, singolo o associato, non sia qualificato nella categoria OS3 e OG10, dovrà obbligatoriamente indicare nell'offerta di voler subappaltare le lavorazioni della suddetta categoria scorporabile a soggetti in possesso di idonei requisiti (subappalto "qualificatorio"). **In tal caso, ai sensi dell'articolo 30, comma 1 dell'Allegato II.12 al Codice, i requisiti relativi alla categoria scorporabile non posseduti dall'impresa, devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente (OG1 – Cl. II).**

Per tali lavorazioni inoltre è ammesso l'istituto dell'avvalimento e che in tal caso trattandosi di opere impiantistiche previste all'interno dei lavori (OS3 e OG10) , l'impresa ausiliaria deve essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del D.M. n. 37 del 22/01/2008, in quanto al termine della lavorazione, dovrà essere rilasciata la dichiarazione di conformità, comprensiva di tutti gli elaborati (progetto As-Built compreso) per tutti gli impianti completi ai sensi del D.M. n. 37/08I.

Il possesso dei requisiti per le categorie scorporabili, essendo l'importo di tali lavorazioni inferiore a 150.000,00 euro, può essere provato, oltre che dalla attestazione SOA nelle categorie predette, tramite: - i requisiti di cui all'art. 28, comma 1 dell'allegato II.12 al D. Lgs. n. 36/2023, in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo: a) importo dei lavori analoghi a quelli della predetta categoria, eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore all'importo dei lavori della stessa categoria. Si precisa che per lavori analoghi si intendono rigorosamente ed esclusivamente i lavori rientranti nelle declaratorie delle categorie predette di cui all'allegato A) del D.M. n. 248 del 10 novembre 2016. b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori di cui alla precedente lett. a); c) adeguata attrezzatura tecnica. **Inoltre, al fine di avvalersi del citato art. 28 comma 1 dell'allegato II.12 del D.lgs 36/2023 l'operatore economico, trattandosi di opere impiantistiche previste all'interno dei lavori, deve essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del D.M. n. 37 del 22/01/2008 e, in quanto al termine della lavorazione, dovrà essere rilasciata la dichiarazione di conformità, comprensiva di tutti gli elaborati (progetto As-Built compreso) per tutti gli impianti completi ai sensi del D.M. n. 37/08;**

Ai sensi dell'art. 49, comma 2, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con legge n. 29 luglio 2021, n. 108, al fine di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, saranno eseguite a cura dell'aggiudicatario e non potranno essere oggetto di subaffidamento le attività di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190, a meno che i sub affidatari siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell' articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

2.3 - MODALITÀ DI ESECUZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI

Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà **"a misura"**, ai sensi dell'articolo 32, comma 6 dell'Allegato I.7 del Codice.

Ai sensi dell'art. 125 del Codice, sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. La stessa è subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione. L'effettiva erogazione delle risorse avverrà in dipendenza della modalità di erogazione da parte dell'Ente finanziatore.

L'anticipazione è prevista anche nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e 9 del Codice.

La Stazione Appaltante provvede a corrispondere gli importi dei certificati di pagamento entro i successivi 60 (sessanta) giorni, mediante emissione dell'apposito mandato, ai sensi del comma 2 dell'art. 125 D. Lgs n. 36/2023.

L'effettiva erogazione delle risorse avverrà in dipendenza della modalità di erogazione da parte dell'Ente finanziatore.

Per tutte le opere impiantistiche, previste all'interno dei lavori, vige l'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del D.M. n. 37 del 22/01/2008 e, al termine della lavorazione, dovrà essere rilasciata la dichiarazione di conformità, comprensiva di tutti gli elaborati (**progetto As-Built compreso**) per tutti gli impianti completi ai sensi del D.M. n. 37/08.

2.4 - DURATA

La durata dei lavori è prevista in **giorni 240 (duecentoquaranta)** naturali e consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori, salvo sospensioni e salvo proroghe specifiche.

2.5 - VARIANTI, RINNOVI E OPZIONI

La modifica del contratto in corso di esecuzione è consentita ai sensi dell'art. 120 del Codice nei casi ivi indicati e secondo quanto disciplinato nel Capitolato Speciale D'appalto facente parte della documentazione di progetto. Il contratto non è oggetto di rinnovo.

2.6 - REVISIONE DEI PREZZI

Si applicano le disposizioni previste dall'art. 60 del D. Lgs n. 36/2023 il quale conferma quanto previsto all'art. 29 D.L. n. 4/2022, da attivare al verificarsi di una variazione del costo superiore al 5 per cento, con il riconoscimento in favore dell'appaltatore dell'80 per cento del maggior costo sopportato. Tali clausole non apportano modifiche che alterano la natura generale del contratto e si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva.

SEZIONE 3 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA, CONDIZIONI E REQUISITI

3.1 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA, REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 65, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 nonché i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti, ai sensi dell'articolo 68 del Codice, sia in termini di qualificazione per la partecipazione sia in termini di esecuzione dei lavori.

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

In caso di raggruppamenti o consorzi non ancora costituiti in sede di offerta sono specificate le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile.

In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a

mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), c), d) ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Tutti i concorrenti, compresi i professionisti indicati, devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui al Titolo IV Capo II del Codice. La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica.

La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice i requisiti di cui al presente punto devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice i requisiti di cui al presente punto devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

3.2 - SELF CLEANING

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, **l'operatore economico indica nel DGUE e nelle Altre Dichiarazioni:**

⇒ di aver adottato misure di self cleaning e aver inserito nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate;

ovvero

⇒ di non aver adottato le misure di self cleaning prima della presentazione dell'offerta per i motivi indicati nella relazione inserita nel FVOE e che si impegna ad adottarle, comunicandole alla stazione appaltante, e ad inserirle nel FVOE.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

3.3 - CONDIZIONI CHE NON CONSENTONO LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- + partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (aggregazione di retisti);
- + partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- + partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- + partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro cinque giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Per le prestazioni rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'articolo 1, della legge 6 novembre 2012 n. 190, gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della Provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco oppure devono dichiarare che la relativa attività verrà effettuata da altro soggetto che abbia uno dei suddetti requisiti in oggetto.

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

3.4 - REQUISITI DI ORDINE SPECIALE: IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICO PROFESSIONALE

Costituisce requisiti di idoneità l'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è allegata alla documentazione di gara nell'FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri allegano e caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito quale l'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso di attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi del comma 4 dell'art. 100 del Codice, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere che nella fattispecie sono:

- ⇒ **OG1 classifica I;**
- ⇒ **OS3 classifica I;**
- ⇒ **OG10 classifica I;**
- (vedi punto 2.2.2)**

Ai sensi del comma 2 dell'art. 1 dell'Allegato II.12 del Codice l'attestazione di qualificazione rilasciata a norma dello stesso allegato costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento di lavori pubblici. Per partecipare alla procedura di gara per classifiche pari o superiori alla III, i concorrenti devono essere in possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 rilasciata da soggetti accreditati.

Ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato II.12 per gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all'articolo 69 del codice la qualificazione non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Tali operatori si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

Si forniscono di seguito le indicazioni sui requisiti speciali per i soggetti con identità plurisoggettiva:

- ✚ per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del Codice, i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del Codice e i soggetti che abbiano stipulato il contratto di GEIE di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del Codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. In sede di offerta, sono specificate le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle. Tali disposizioni trovano applicazione, in quanto compatibili, nella partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'art. 65, comma, 2, lett. g) del Codice e agli operatori stabiliti in altri Stati membri di cui all'articolo 65, comma 1, del Codice;
- ✚ i consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice possono partecipare alla procedura di gara utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono;

- ✚ per i consorzi di cui all'articolo 66 del Codice i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate;
- ✚ I consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice comprovano i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate, indicano in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre, dimostrano i requisiti cumulando anche quelli posseduti dalle consorziate;
- ✚ le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, comma 2, lett. g) del Codice nel caso in cui abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice, sono ad esso equiparate ai fini della qualificazione SOA.

3.5 - AVVALIMENTO

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di Commercio.

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al "Punto 6 - REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA" e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura, tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo, è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'art. 5 - REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'art. 6 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 6 (sei) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

3.6 - SUBAPPALTO E NOLI

Il subappalto è ammesso secondo le disposizioni contenute nell'art. 119 del D. Lgs 36/2023 nonché secondo le disposizioni del Capitolato Speciale di Appalto.

Ai sensi dell'art. 119, comma 4 del Codice il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta, i lavori o le parti di opere che intende subappaltare.

In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

Ai sensi dell'art. 119, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023, salvo quanto previsto nelle ipotesi di cui all'art. 120, comma 1, lett. d) del Codice, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera, a pena di nullità.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023 **non può essere affidata a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni** relative alla categoria prevalente OG1, subappaltabile nel limite **del 49,9%** dell'importo della categoria.

DIVIETO DI SUBAPPALTO A CASCATA: Per ragioni legate allo svolgimento dei lavori inerenti il presente appalto ed in particolar modo per la gestione del cantiere, nonché per l'esigenza di avere controparti certe e verificate, l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto

La Stazione Appaltante ritiene che l'affidatario debba quindi eseguire direttamente le prestazioni relative alla **categoria OG1** almeno nella misura del 50,1%, tenuto conto della natura e della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attività nei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori, di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

È ammesso il subappalto previa autorizzazione della Stazione Appaltante sull'istanza dell'appaltatore, esclusivamente alle seguenti condizioni:

- ✚ il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del II Libro del Codice;
- ✚ all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare; In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese dell'Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest'ultimo derivanti a titolo esemplificativo dagli obblighi di tracciabilità, dal codice di comportamento, dal patto di integrità,

dall'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore applicato alla presente procedura.

AVVERTENZA

Si indica che nella categoria OG1 sono ricomprese attività esposte a rischio di infiltrazione mafiosa come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190. Tali lavorazioni hanno un importo superiore ai limiti di cui all'art. 119, c. 1, per cui non è plausibile il ricorso a subcontratti né vi è la possibilità di subappaltarle interamente.

Conseguentemente, GLI OPERATORI ECONOMICI DEVONO POSSEDERE, L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI FORNITORI, PRESTATORI DI SERVIZI ED ESECUTORI DI LAVORI NON SOGGETTI A TENTATIVO DI INFILTRAZIONE MAFIOSA (C.D. WHITE LIST) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede OPPURE DEVONO AVER PRESENTATO DOMANDA DI ISCRIZIONE AL PREDETTO ELENCO (CFR. CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO PROT. 25954 DEL 23 MARZO 2016 E DPCM 18 APRILE 2013 COME AGGIORNATO DAL DPCM 24 NOVEMBRE 2016).

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 81/2008 così come sostituito dall'art. 29, c. 19, lett. a) del D.L. 19/2024 "Decreto PNRR 4" convertito con L. 56/2024 dal 01/10/2024, alle imprese con attestazione SOA in classifica inferiore alla III, sarà richiesto per operare nei cantieri temporanei e mobili di essere in possesso della "Patente a punti" per la sicurezza sui cantieri, con una dotazione pari o superiore a quindici crediti.

3.7 - MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I concorrenti devono possedere, **a pena di esclusione**, i requisiti previsti nel presente disciplinare.

La stazione appaltante verifica l'assenza di cause di esclusione automatiche di cui all'articolo 94 attraverso la consultazione del **Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico FVOE**, la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

La stazione appaltante, con le medesime modalità, verifica l'assenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95, e il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 100.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel **FVOE** i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

La Stazione Appaltante si riserva di richiedere all'operatore economico tutte le informazioni e tutta la documentazione idonea a confermare quanto indicato nel DGUE (in via esemplificativa e non esaustiva: provvedimenti di riorganizzazione e/o sostituzione organi societari, atti di costituzione in giudizio o mandati a legali per atti di costituzione in giudizio, pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, sentenze non definitive di condanna, indicazione appalti eseguiti senza contestazioni, ecc.).

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 98 del D.lgs. n. 36/2023 (illecito professionale grave) la Stazione Appaltante può escludere dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico, qualora vi siano elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale, il grave illecito professionale sia idoneo ad incidere sull'affidabilità e integrità dell'operatore, l'illecito sia dimostrato con mezzi adeguati.

3.8 - CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Precisazione sui costi della manodopera

Oltre agli oneri della sicurezza la stazione appaltante ha indicato, ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del D. Lgs 36/2023 i costi della manodopera che, sulla base di una interpretazione

strettamente formalistica della norma, devono essere scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Tuttavia, il medesimo articolo 41 comma 14 prevede che: *Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.*

L'articolo 11 ai commi 1 e 2 del D. Lgs 36/2023 prevede che:

1. *Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.*
2. *Nei bandi e negli inviti le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione, in conformità al comma 1.*

Secondo quanto riportato dalla Relazione di accompagnamento al "Nuovo Codice", la norma di cui ai commi 1 e 2 intende restringere *"anche le ipotesi in cui, per la frammentazione dei contratti collettivi nell'ambito del medesimo settore, l'operatore economico finisca con l'optare per un CCNL che non garantisce al lavoratore le migliori tutele sotto il profilo normativo ed economico"*.

E, sulla portata dei principi, la Relazione di accompagnamento ricorda che *"I principi generali di un settore esprimono, infatti, valori e criteri di valutazione immanenti all'ordine giuridico, che hanno una "memoria del tutto" che le singole e specifiche disposizioni non possono avere, pur essendo ad esso riconducibili. I principi sono, inoltre, caratterizzati da una prevalenza di contenuto deontologico in confronto con le singole norme, anche ricostruite nel loro sistema, con la conseguenza che essi, quali criteri di valutazione che costituiscono il fondamento giuridico della disciplina considerata, hanno anche una funzione genetica ("monogenetica") rispetto alle singole norme."*

Sulla base di quanto sopra riportato risulta che è necessario applicare uno dei principi generali del Codice, ossia l'applicazione di adeguati contratti collettivi di lavoro.

La previsione dell'articolo 11 va comunque letta, oltre che in relazione con l'articolo 41 comma 14, con altre norme del "Nuovo Codice" che esplicitano e dettagliano i "principi generali".

L'articolo 91 comma 5 del D. Lgs 36/2023 prevede che le offerte tecniche ed economiche siano corredate dai documenti prescritti dal bando o dall'invito o dal capitolato di oneri, e che nelle offerte l'operatore economico dichiari alla stazione appaltante il prezzo, i costi del personale e quelli aziendali per la sicurezza e le caratteristiche della prestazione, ovvero assuma l'impegno ad eseguire la stessa alle condizioni indicate dalla stazione appaltante.

L'articolo 102 del Decreto Legislativo n. 36/2023 prevede che:

1. *Nei bandi, negli avvisi e negli inviti le stazioni appaltanti, tenuto conto della prestazione oggetto del contratto, richiedono agli operatori economici di assumere i seguenti impegni:*
 - *garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;*
 - *garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;*

- *garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.*
- 2. *Per i fini di cui al comma 1 l'operatore economico indica nell'offerta le modalità con le quali intende adempiere quegli impegni. La stazione appaltante verifica l'attendibilità degli impegni assunti con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalità di cui all'articolo 110, solo nei confronti dell'offerta dell'aggiudicatario.*

L'articolo 108, comma 9 del D. Lgs n. 36/2023 prevede infine che nell'offerta economica l'operatore indichi, **a pena di esclusione**, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale).

Alla luce delle norme sinora evidenziate, si ritiene che si debba tener conto non soltanto dei termini letterali dell'articolo 41 comma 14, ma anche del contesto in cui esso è collocato e degli scopi perseguiti dal legislatore.

Pertanto, sulla base del combinato disposto delle previsioni dei cinque articoli sopra citati si stabilisce (anche alla luce della Sentenza Consiglio di Stato, Sez. V, 9 giugno 2023 n. 5665, che ribadisce peraltro l'interpretazione sostanzialistica a suo tempo affermata da Tar Piemonte, Sez. I, 06/02/2015, n. 250 e Consiglio di Stato, Sez. V, 12 gennaio 2015 n. 32) che l'operatore concorrente, a pena di inammissibilità, dichiari:

- a) Di impegnarsi a garantire al personale impiegato nei lavori il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
- b) che l'indicazione dei propri costi di manodopera e degli oneri aziendali di sicurezza deriva da una valutazione effettuata sulla base delle attuali capacità produttive dell'impresa e dei costi effettivi sino ad oggi sostenuti, posti in rapporto all'appalto cui si concorre;
- c) che pertanto, sulla base della stima effettuata, l'indicazione del corrispettivo contrattuale proposto è remunerativo per l'impresa, tenendo conto di tutte le condizioni necessarie per l'esecuzione dei lavori, con particolare riferimento al costo della manodopera e degli oneri aziendali di sicurezza.

Per cui l'importo da utilizzare per il confronto competitivo tra i concorrenti è il prezzo offerto (che si traduce in un ribasso sull'importo a base d'asta/sull'elenco dei prezzi unitari), all'interno del quale sono evidenziati i costi della manodopera ed i costi aziendali della sicurezza.

In sede di verifica di cui all'articolo 102 comma 2 del "Nuovo Codice", la stazione appaltante valuterà la sostenibilità economica del preventivo anche in relazione alla tutela dei diritti inderogabili dei lavoratori, e per consentire tale verifica potrà operarsi anche ai sensi dell'articolo 110 del D. Lgs 36/2023.

Il CCNL applicabile al personale dipendente che sarà impiegato nell'appalto, ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 2, del D.Lgs. 36/2023, è individuato dal Comune in uno dei seguenti:

"si ritengono in possesso dei requisiti richiesti dalla norma, i contratti collettivi di lavoro riferiti al settore edile identificati con i seguenti codici assegnati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL):

- 1. *F012 (tale CCNL ha assorbito anche i precedenti contratti collettivi F011 e F016) – CCNL Edili Industria e cooperative – firmato da Ance, Alleanza delle cooperative e sindacati di settore;*
- 2. *F015 – CCNL Edili Artigianato – firmato dalle associazioni artigiane e dai sindacati di settore;*

3. *F018 (tale CCNL ha assorbito anche il precedente contratto collettivo F017) – CCNL Edilizia Piccole e Medie Imprese – firmato da Confapi Aniem e sindacati di settore".*

Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dal Comune (art. 11, comma 3, del D.Lgs. 36/2023).

Il differente contratto eventualmente applicato va indicato dal concorrente nella Dichiarazione di partecipazione.

SEZ. 4 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E TERMINE DI PRESENTAZIONE

4.1 - PIATTAFORMA TELEMATICA

4.1.1 - La piattaforma telematica di negoziazione

La procedura di gara si svolge esclusivamente attraverso l'uso della piattaforma telematica di **e-procurement**, denominata **Tuttogare**.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nelle "Norme tecniche di utilizzo", nel Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2 del Codice civile.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nelle "Norme tecniche di utilizzo" disponibile al link: <https://unionevalledelsosio.tuttogare.it/download-norme.php> che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Stazione Appaltante non assume in alcun caso responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, dei documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamenti, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico da difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma e utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Norme tecniche di utilizzo" disponibile al link: <https://unionevalledelsosio.tuttogare.it/download-norme.php>, per cui resta a carico dell'operatore economico provvedere nei tempi congrui alla presentazione della migliore offerta.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, esclusa la negligenza dell'operatore economico, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione la Direzione Tecnica può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993 n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, salvo attività di manutenzione programmata comunicata tramite apposito avviso nella Piattaforma medesima.

Per partecipare alla procedura di gara, gli operatori economici interessati dovranno preventivamente registrarsi sul Portale.

Non è ammessa la trasmissione di offerte e/o le eventuali comunicazioni con modalità diverse ma le stesse dovranno essere trasmesse direttamente ed esclusivamente attraverso la piattaforma.

4.1.2 - Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Norme tecniche di utilizzo che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - d.1) un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - d.2) un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - d.3) un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - d.3.1) il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - d.3.2) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - d.3.3) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

4.1.3 - Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla **Piattaforma TuttoGare**. L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di

identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito **un profilo da utilizzare nella procedura di gara.**

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il servizio a ciò deputato al numero **0240031280 dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 oppure inviando un'e-mail al seguente indirizzo: assistenza@tuttogare.it**

4.1.4 - Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **almeno 5 giorni prima della scadenza del termine** fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti **"Richiedi chiarimento"**, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate in lingua italiana. Le richieste devono avvenire entro il **30/04/2025 ore 10:00**. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato e presentati con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico **almeno 3 giorni prima della scadenza** del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma alla voce **"Chiarimenti"**.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso. Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

4.1.5 - Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

Le comunicazioni sono accessibili nell'apposita sezione "Comunicazioni" della Piattaforma Tuttogare.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione, che sarà visualizzata al primo login successivo la ricezione della comunicazione.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Eventuali modifiche o problemi temporanei dell'indirizzo PEC dell'operatore economico partecipante dovranno essere tempestivamente segnalati all'indirizzo mail del RUP indicato nelle premesse del presente disciplinare di gara; diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

4.1.6 - Termini di presentazione dell'offerta

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. L'offerta deve pervenire a **pena di irricevibilità** entro e non oltre i termini indicati nella richiesta di offerta inserita a sistema sulla piattaforma TuttoGare.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 09:00 del giorno 05/06/2025 a pena di irricevibilità.

La piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione dell'offerta, farà fede il ricevimento dell'offerta telematica.

Il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive. Per la presente procedura la Stazione appaltante non ammette quanto previsto dal comma 4 dell'art. 101 del D. lgs. n. 36/2023.

L'inoltro della documentazione telematica è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità alla Stazione Appaltante ove, per disguidi legati al sistema telematico, l'offerta non pervenga nei tempi previsti.

La Stazione Appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo o del mancato recapito.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto. Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 4.1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta non ha limiti di dimensione per singolo file.

Si precisa che tutti file allegati e/o costituenti l'offerta devono essere in formato pdf, firmata digitalmente p7m.

4.1.7 - Modalità di presentazione della documentazione

L'offerta e la documentazione, **a pena di esclusione**, devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma, **previa registrazione**.

Non è ammesso il recapito di alcun atto o documento in modalità diverse dall'invio alla piattaforma telematica e, in particolare, non è ammesso il recapito di alcun atto o documento agli uffici della Stazione appaltante. Non saranno considerate valide le offerte pervenute attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

La domanda, le dichiarazioni e la documentazione sono sottoscritte dal legale rappresentante (o dal procuratore) con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata, ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- a) dal concorrente che partecipa in forma singola;
- b) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;

- c) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- d) nel caso di aggregazioni di retisti:
 - d.1) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - d.2) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - d.3) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
 - nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

Le operazioni e l'inserimento sulla piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. I concorrenti sono pertanto avvisati di inserire quanto richiesto con congruo anticipo e non in prossimità della scadenza al fine di evitare la non completa o mancata trasmissione dell'offerta entro i termini previsti. L'operatore economico partecipante dovrà inserire a sistema la documentazione descritta nelle successive sezioni del presente disciplinare.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, e devono essere sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

La documentazione potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Non ci sono limiti di capacità massima per la presentazione dell'offerta, tuttavia, si rimanda alle norme di utilizzo della piattaforma per i formati dei files accettati.

Per la firma digitale sono accettati i formati CAdES (estensione *.p7m) e PAdES (estensione .pdf), che ha la funzione di far comparire i dati della firma sul documento PDF. In linea generale la scrivente Stazione Appaltante indica quale formato preferenziale il formato PAdES, previa conversione in formato .pdf dei documenti da sottoscrivere.

L'operatore economico dovrà firmare digitalmente anche le cartelle compresse contenenti la documentazione firmata digitalmente.

Alcune modalità di compressione degli archivi costituenti le buste telematiche potrebbero rilasciare errori. Si consiglia vivamente di comprimere i file con la modalità: tasto destro del mouse -Invia a - Cartella compressa.

Ulteriori errori potrebbero essere dovuti all'utilizzo di caratteri speciali o spazi nella denominazione dei file. Si consiglia vivamente di evitare simboli speciali comprese le lettere accentate, in luogo dello spazio utilizzare all'occorrenza il simbolo "_" (underscore).

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

In caso di partecipazione alla gara in Raggruppamento d'Impresa, l'onere della trasmissione della documentazione sarà in carico unicamente all'operatore economico capogruppo/mandataria, che, prima dell'invio della documentazione di gara, dovrà inserire nella Piattaforma i partecipanti al Raggruppamento stesso nonché tutti i documenti che i componenti devono fornire.

La registrazione alla Piattaforma è obbligatoria per l'operatore economico mandatario, mentre non è obbligatoria per gli operatori economici mandanti.

Nel caso di partecipazione in Raggruppamento, si consiglia di inserire immediatamente la struttura dello stesso in quanto qualora inserito o modificato in un momento successivo rispetto al caricamento delle "Busta telematica" contenente l'offerta economica, la Piattaforma revocherà automaticamente le offerte generate tramite lo stesso, e ne richiederà obbligatoriamente la generazione di nuove.

4.1.8 - Regole di presentazione dell'offerta

La documentazione telematica è suddivisa in 2 (due) distinte buste che saranno rinominate:

1. Busta Amministrativa;

2. Busta Economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- a) l'offerta è vincolante per il concorrente;
- b) con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi. Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata nell'apposita sezione "Comunicazioni" presente nel portale e all'indirizzo di Posta Elettronica certificata inserita in fase di registrazione.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda. Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà. A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

L'imposta di bollo di **€uro 16,00** deve essere pagata una volta sulla domanda di partecipazione.

Il pagamento dell'imposta di bollo dovrà avvenire mediante l'utilizzo del Modello F23, scaricabile dal sito dell'Agenzia delle Entrate, con specifica indicazione:

- a) dei dati identificativi del concorrente (denominazione o ragione sociale, sede sociale, codice fiscale);
- b) dei dati identificativi della Stazione Appaltante;
- c) del codice ufficio o ente (_____) * (corrispondente all'Agenzia delle Entrate di _____) *;
- d) del codice tributo (456T);
- e) della causale del pagamento (Imposta di bollo procedura aperta indicando il CIG).

* Il codice della superiore lett. c) si riferisce all'Ufficio Locale dell'Agenzia delle Entrate dove ha sede legale l'operatore economico partecipante.

A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà inserire sul sistema telematico nell'apposito spazio "Comprova imposta di bollo" copia informatica del Modello F23 per la domanda di partecipazione nella busta telematica A (documentazione amministrativa).

4.1.9 - Caricamento della documentazione di gara in piattaforma

Le modalità di caricamento della documentazione di partecipazione sono variabili in funzione della modalità di configurazione di volta adottata dalla Stazione Appaltante.

L'operatore potrà verificare le modalità di caricamento al link: <https://unionevalledelsosio.tuttogare.it/download-norme.php> sul documento "Norme tecniche di utilizzo".

4.1.10 - Termine di validità delle offerte

Con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

L'offerta è vincolante per il concorrente. L'affidatario potrà svincolarsi dalla stessa, trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla data dell'esperimento della gara.

L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di richiedere agli offerenti la prorogazione della validità dell'offerta fino ad un massimo di 180 qualora, per giustificati motivi, la procedura di selezione, compresa la stipula del contratto, non possa concludersi entro il termine di validità dell'offerta medesima.

4.1.11 - Soccorso istruttorio

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- ⇒ il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- ⇒ l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- ⇒ la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- ⇒ il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- ⇒ non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio **è assegnato al concorrente un termine di 5 giorni** affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

⇒ **Per la presente procedura la Stazione appaltante non ammette quanto previsto dal comma 4 dell'art. 104 del D. lgs. 36/2023.**

⇒ **La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.**

4.1.12 - Celebrazione della gara e svolgimento delle operazioni di gara

Ai sensi del comma 7 dell'art. 93 del Codice essendo la presente procedura di appalto aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo, la valutazione delle offerte è effettuata da un **seggio di gara monocratico**, composto da personale della Stazione Appaltante

(C.U.C. - "Unione dei Comuni Valle del Sosio", e per come disciplinata dal regolamento adottato, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di componenti fino a un numero massimo di 3 (tre), nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai componenti non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, lettere b) e c) del comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

Il provvedimento di nomina della composizione del seggio di gara monocratico è pubblicato sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente" della C.U.C. "Unione dei Comuni Valle del Sosio" ed è responsabile della valutazione della documentazione e delle offerte dei concorrenti.

La gara sarà celebrata nel giorno e l'ora indicata sulla piattaforma.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza. La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta.

La stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale, ai sensi dell'art. 107 comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023.

Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, poi alla verifica dell'anomalia e, poi, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 54 del Codice, trova applicazione l'esclusione automatica delle offerte che risulteranno anormalmente basse, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, giacché l'appalto in oggetto non presenta interesse transfrontaliero certo.

La soglia di anomalia viene calcolata secondo il metodo indicato nell'apposito paragrafo del presente disciplinare.

In caso di pareggio tra due o più offerte di uguale sconto complessivo, sarà individuato vincitore l'Operatore Economico che avrà presentato l'importo complessivo più basso.

In caso di pareggio sia dello sconto complessivo offerto che dell'importo totale offerto, si procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.

La Stazione Appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste nell'articolo Comunicazioni del presente Disciplinare.

Individuato il miglior offerente, la Stazione Appaltante procede per lo stesso a:

- a. controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c. attivare la procedura di soccorso istruttorio, se necessario.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere a tutti gli offerenti, ed in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La durata del procedimento avverrà nel rispetto dei termini di cui all'Allegato I.3 del D.Lgs. n. 36/2023.

5.1 - DOCUMENTAZIONE DI GARA

Tutta la documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale <https://www.unionevalledelsosio.it> - <https://comune.bisacquino.pa.it> e sul Portale "TuttoGare": <https://appalti.unionevalledelsosio.lavoripubblici.sicilia.it/index.php/>

La documentazione di gara è composta dal progetto posto a base di gara, dalla documentazione amministrativa, sia essa da consultare o compilare a corredo dell'offerta come di seguito elencata:

DOCUMENTI DA CONSULTARE	
Allegato 1	Bando di gara
Allegato 2	Disciplinare di gara
Allegato 3	Progetto esecutivo
Allegato 4	Norme Tecniche utilizzo Tuttogare
DOCUMENTI DA COMPILARE E RESTITUIRE FIRMATI IN MODALITA' DIGITALE	
Allegato 5	Domanda partecipazione
Allegato 6	Dichiarazione di Partecipazione
Allegato 7	Dichiarazione aggiuntiva di cui all'art. 94, comma 3 del D.Lgs n. 36 del 2023
Allegato 8	Protocollo di Legalità
Allegato 9	DGUE
Allegato 10	Dichiarazione di impegno a costituire A.T.I.
Allegato 11	Dichiarazione integrativa (oneri sicurezza e del personale)
Allegato 12	Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016679
Allegato 13	Offerta economica (da compilarsi direttamente sulla piattaforma)

DOCUMENTI DA RENDERE

Allegato A	Modulo assolvimento imposta di bollo;
Allegato B	Attestazione di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
Allegato C	Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Per gli operatori stabiliti in altri Stati membri iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;
Allegato D	Attestazione/i SOA;
Allegato E	Certificazione/i di qualità per eventuali riduzioni della polizza Fidejssuria ;
Allegato F	Polizza Fidejssuria;
Allegato G	Documento/i di identità dei sottoscrittori delle dichiarazioni;
Allegato H	Eventuale ulteriore documentazione in caso di Raggruppamenti, Consorzi, etc.;
Allegato I	Eventuale Procura o visura camerale del concorrente dove risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;
Allegato L	Eventuale ulteriore documentazione per specifiche casistiche (a titolo esemplificativo operatori economici ammessi al concordato preventivo, ecc.);
Allegato M	Eventuale documentazione relativa all'avvalimento
Allegato N	Eventuale ulteriore documentazione ritenuta utile dall'operatore economico;

5.2 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta "A – Documentazione amministrativa", da presentare con le modalità nel presente disciplinare, è costituita, per ciascun operatore economico a qualsiasi titolo partecipante (offerente, componente di RTI/ATI, consorziato, ausiliario) da:

Allegato 5	Domanda partecipazione
Allegato 6	Dichiarazione di Partecipazione
Allegato 7	Dichiarazione aggiuntiva di cui all'art. 94, comma 3 del D.Lgs n. 36 del 2023
Allegato 8	Protocollo di Legalità
Allegato 9	DGUE
Allegato 10	Dichiarazione di impegno a costituire A.T.I.
Allegato 12	Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016679
Allegato A	Modulo assolvimento imposta di bollo;
Allegato B	Attestazione di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
Allegato C	Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Per gli operatori stabiliti in altri Stati membri iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;
Allegato D	Attestazione/i SOA;
Allegato E	(solo se non in possesso della categoria SOA OS3 e OG10) Documentazioni riguardante il possesso dei requisiti di cui all'art. 28, comma 1, lett. a) b) e c) dell'allegato II.12 al D.Lgs n. 36/2023;
Allegato F	Certificazione/i di qualità per eventuali riduzioni della polizza Fidejssuria;
Allegato G	Polizza Fidejssuria;
Allegato H	Documento/i di identità dei sottoscrittori delle dichiarazioni;
Allegato I	Eventuale ulteriore documentazione in caso di Raggruppamenti, Consorzi, etc.;
Allegato L	Eventuale Procura o visura camerale del concorrente dove risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;
Allegato M	Eventuale ulteriore documentazione per specifiche casistiche (a titolo esemplificativo operatori economici ammessi al concordato preventivo, ecc.);
Allegato N	Eventuale documentazione relativa all'avvalimento
Allegato O	Eventuale ulteriore documentazione ritenuta utile dall'operatore economico;

Tali documenti integrano la procedura di gara e ne costituiscono parte essenziale.

5.2.1 - Domanda di partecipazione ed eventuale procura

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello denominato **<<Domanda partecipazione>>**.

La domanda di partecipazione è sottoscritta secondo quanto indicato nel punto **Modalità di presentazione della documentazione di cui al punto 4.1.7** del presente Disciplinare.

Il/i sottoscrittore/i allega/no la copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità al momento della presentazione della domanda di partecipazione.

La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata, copia conforme all'originale della relativa procura o visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

5.2.2 - Dichiarazioni di partecipazione

I moduli contengono le dichiarazioni da rendere. Per quanto concerne la modalità di sottoscrizione si rimanda a quanto già indicato per la domanda di partecipazione. I concorrenti dovranno quindi presentare le dichiarazioni di cui agli allegati

“Dichiarazioni di partecipazione” rese ai sensi D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche.

5.2.3 - DGUE Documento di Gara unico Europeo

Il DGUE (Documento di Gara unico Europeo) deve essere compilato online tramite apposito comando Compila Documento di Gara Unico Europeo visualizzabile sul Pannello di partecipazione, sul portale “TUTTOGARE”. A tal fine sarà sufficiente compilarlo, scaricarlo, firmarlo digitalmente e ricaricarlo nella Busta amministrativa.

Si indicano inoltre il numero di D.G.U.E. da presentare a seconda dell'operatore economico partecipante alla gara:

- nel caso di imprenditori individuali, anche artigiani, e le società anche cooperative viene presentato un solo DGUE;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso di avvalimento il concorrente presenta per ciascuna ausiliaria un DGUE compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento;

5.2.4 - Gli altri documenti amministrativi

Inoltre, in caso delle condizioni di cui sotto, dovranno essere allegate, sottoscritte con firma digitale gli ulteriori documenti amministrativi:

5.2.4.1 - Documentazione ulteriore per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e i consorzi

In caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva sono inoltre da allegare obbligatoriamente:

A. Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- ⇒ copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- ⇒ dichiarazione delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti. L'atto dovrà indicare il tipo di raggruppamento.

B. Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- ⇒ copia dell'atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- ⇒ dichiarazione in cui si indica la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati.

C. Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- ⇒ dichiarazione resa e sottoscritta da ciascun soggetto facente parte del costituendo raggruppamento attestante:
 - impegno irrevocabile, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo con rappresentanza ad uno degli operatori economici già individuato nella dichiarazione e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. 36/2023, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come

mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

- il tipo di raggruppamento, la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati.

D. Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- ⇒ copia autentica del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- ⇒ dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- ⇒ dichiarazione, sottoscritta con firma digitale, che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

E. Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- ⇒ copia autentica del contratto di rete;
- ⇒ copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- ⇒ dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

F. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo

F.1 - in caso di RTI costituito:

- ⇒ copia autentica del contratto di rete;
- ⇒ copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- ⇒ dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

F.2 - in caso di RTI costituendo:

- ⇒ copia autentica del contratto di rete;
- ⇒ dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
- ⇒ a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- ⇒ l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- ⇒ le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

5.2.4.2 - Documentazione in caso di avvalimento ai sensi dell'art. 104 del codice

L'operatore economico allega alla domanda di partecipazione:

- ⇒ il/i contratto/i di avvalimento che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta;

⇒ la propria certificazione SOA nonché quella dell'impresa ausiliaria/e.

Sono altresì trasmesse le dichiarazioni che l'impresa/e ausiliaria/e è tenuta a rendere alla Stazione Appaltante:

- a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Capo II del presente Titolo;
- b) di essere in possesso dei requisiti di idoneità previsti per la presente procedura;
- c) la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 104, comma 4 lettera c) del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria di impegnarsi verso l'operatore economico e verso la stessa Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.

Il possesso dei requisiti di cui ai punti a e b sono dichiarati dall'impresa/e ausiliaria/e presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti.

Vengono altresì allegati:

⇒ la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 104, comma 12 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria/e con la quale quest'ultima/e attesta/no di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata, nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta;

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

5.2.4.3 - Documentazione ulteriore per i concorrenti ammessi a concordato preventivo

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

5.3 - DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL PNRR

5.3.1 - Disposizione PNRR - Art. 47 e successivi della legge 29 luglio 2021 n. 108 - Gli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 l'O.E. presenta, **A PENA DI ESCLUSIONE**, ai sensi dell'articolo 47 comma 2 della legge 29 luglio 2021 n. 108, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle

rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

COSTITUISCE CAUSA DI ESCLUSIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO dalla procedura di gara, il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68.

5.3.2 - Disposizione PNRR - Art. 47 e successivi della legge 29 luglio 2021 n. 108 – L'O.E. DICHIARA:

a) di obbligarsi di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile (art. 47, comma 4, Legge 108/2021);

OPPURE

b) Adeguata e specifica motivazione in ordine alla esclusione o alla previsione di una quota inferiore, dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile (art. 47, comma 7, Legge 108/2021).

5.3.3 - Dichiaro di rispettare gli obblighi e le clausole del PNRR - Missione 4 - Istruzione e Ricerca Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1 "Piano per Asili Nido e Scuole dell'Infanzia e Servizi di Educazione e Cura per la Prima Infanzia" - Progetto finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU";

5.3.4 - Dichiaro di aver preso visione degli elaborati progettuali e nella fattispecie degli elaborati denominati EG.04 (Relazione sui consumi energetici ex legge 10) - EG.06 (DNSH – relazione sul rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente - art. 17 regolamento UE 2020/852) – EG.07 (Relazione sui CAN) ed EG.08 (Piano di gestione dei rifiuti) e rispettarne i contenuti in essi riportati nella fase di esecuzione dei lavori il tutto in conformità alle direttive impartite dal PNRR;

5.3.5 - Dichiaro di accettare la clausola, ai sensi della disposizione PNRR - Art. 47 e successivi della legge 29 luglio 2021 n. 108 e dichiara:

- **che** nel caso di impiego di un numero pari o superiore a 15 (quindici) dipendenti e non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198, si obbliga, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta;
- **di essere** tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità e che la mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso, nonché l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC. ;
- **che** nel caso in cui vengano occupati un numero pari o superiore a quindici dipendenti è tenuto, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto

assolvimento agli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso. Ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le imprese, pubbliche o private, partecipanti alla procedura di gara in oggetto sono tenute a presentare, a pena di esclusione, al momento della presentazione dell'offerta, la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità;

SEZ. 6 - OFFERTA ECONOMICA

6.1 - CARATTERISTICHE DELL'OFFERTA ECONOMICA

La **busta "B – Offerta economica"** contiene, **a pena di esclusione**, l'offerta economica compilata a video, come proposta dalla Piattaforma telematica (cosiddetta offerta "on line"), secondo le indicazioni di cui al presente disciplinare di gara e deve contenere i seguenti elementi:

- ⇒ il ribasso percentuale, offerto in cifre da applicare solamente ai prezzi dell'elenco prezzi posto a base di gara. Il predetto ribasso percentuale non dovrà riportare **più di tre cifre decimali**; eventuali cifre in più saranno troncate senza arrotondamento;
- ⇒ la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 108, comma 9 del D.Lgs. 36/2023. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- ⇒ la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 108, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023.

I costi della manodopera sono compresi nell'importo assoggettato al ribasso conformemente al parere MIT n. 2505 del 17 aprile 2024, che si applica alla presente procedura di gara ai sensi dell'art. 223 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36).

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

L'offerta economica dovrà essere firmata digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante o da altra persona munita di specifici poteri di firma.

Inoltre, nella **busta "B – Offerta economica"**, **a pena di esclusione** deve essere allegata nella Piattaforma Telematica, il modello denominato "**Allegato 11- Dichiarazione integrativa (oneri sicurezza e del personale)**" dove vengono indicati nel dettaglio gli oneri di sicurezza aziendali, il costo del personale (art. 91, comma 5 del d.lgs n. 36/2023) e le dichiarazioni integrative sul personale previste dagli art. 102 e 110 del D.lgs 36/2023;

6.2 - CRITERIO DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Non saranno ammesse offerte indeterminate, parziali ed incomplete.

Nel caso in cui nel ribasso offerto fossero indicati più decimali, l'Amministrazione procederà automaticamente a prendere solo in considerazione le prime tre cifre dopo la virgola.

6.3 - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE, VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE - CONGRUITÀ DELLE OFFERTE

La determinazione della soglia di anomalia per l'individuazione di eventuali offerte anormalmente basse si effettua utilizzando il **"Metodo A"** ai sensi dell'articolo 54, comma 2 e dell'Allegato II.2 del Codice.

Ai sensi dell'articolo 54, comma 1, del Codice, trova applicazione l'esclusione automatica delle offerte che risulteranno anormalmente basse, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, giacché l'appalto in oggetto non presenta interesse transfrontaliero certo.

SEZ. 7 - CAUZIONI, GARANZIE RICHIESTE E PAGAMENTI

7.1 - GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs n. 36/2023 l'offerta è corredata, **a pena di esclusione**, da una garanzia provvisoria **pari al 2% del valore complessivo dell'appalto, INTESTATA AL COMUNE DI BISACQUINO**, secondo le regole e le modalità stabilite dall'art. 106 del codice dei contratti (D.Lgs. n. 36/2023). Si applicano altresì le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o di fideiussione:

- ⇒ La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici.
- ⇒ La fideiussione può essere rilasciata:
 - a) da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
 - b) da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente sia dal concorrente che da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante e deve anche essere corredata da documentazione attestante i poteri di firma di quest'ultimo.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;

d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;

e) prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
- l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

⇒ **Riduzione del 30%** in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

a) per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;

b) per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

⇒ **Riduzione del 50%** in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

⇒ **Riduzione del 10%** in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni: SA 8000 "Certificazione social accountability 8000"; UNI ISO 45001 "Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro"; UNI/PdR 125 "Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all'interno delle organizzazioni". Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

a) per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;

b) per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, **il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.**

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - **e quindi è causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

7.2 - GARANZIA DEFINITIVA

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 53 comma 4 del Codice. L'importo della garanzia è fissato nella misura del 5% dell'importo contrattuale. Ai sensi del parere n. 2129/2023 del Ministero dei Trasporti alla garanzia definitiva non si applicano le riduzioni né gli aumenti previsti dall'art. 117, comma 1 e comma 2.

All'atto della stipula del contratto l'aggiudicatario/esecutore dei lavori, ai sensi dell'art. 107, comma 10 del D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii., costituisce e consegna alla S.A. una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla S.A. a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma da assicurare corrisponderà all'importo del contratto.

L'aggiudicatario/esecutore dei lavori assicura la S.A. contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è di 500.000 Euro. La copertura assicurativa decorrerà dalla data di consegna dei lavori e cesserà alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

7.3 - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC numero n. 610 del 19 dicembre 2023 pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il contributo in favore dell'ANAC è dovuto nella misura di Euro 25,00 (Euro venticique/00).

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del portale ANAC ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

N.B.: Indicazioni operative sulle modalità di versamento del contributo sono disponibili sul sito de dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link. <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara> l'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

SEZ. 8 - DISPOSIZIONI FINALI

8.1 - VERIFICA DELLE OFFERTE ANOMALE

Ai sensi dell'art. 110 del codice dei contratti, la stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi eventualmente del seggio di gara, costituito ai sensi dell'art. 93, comma 7 del codice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il R.U.P. richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il R.U.P., esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

8.2 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Ai sensi dell'art. 108, comma 10 del Codice, non si procederà all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

La sottoscrizione del contratto e dei relativi allegati da parte dell'aggiudicatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti pubblici.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti e, comunque, regolata dall'art. 225, comma 8 del D.lgs n. 36 del 31/03/2023 (D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021).

Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all'art. 124 del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del contratto, o di recesso dal contratto di interpello progressivo dei soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria.

Qualora, anche a seguito di osservazioni presentate da concorrenti, emergano irregolarità, l'Amministrazione, in via di autotutela, si riserva di correggere e/o integrare il presente Disciplinare e altri elaborati e documenti in caso di errori o di contrasti e/o carenze rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di appalti pubblici. Le correzioni e/o integrazioni verranno comunicate a tutti concorrenti.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, mediante adeguata motivazione, di annullare e/o revocare la presente procedura, modificare o rinviare i termini, non aggiudicare nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia ritenuta idonea e/o non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c.

Nessun compenso spetterà per gli operatori per la presentazione dell'offerta.

I costi sostenuti relativamente alla predisposizione della documentazione amministrativa, dell'Offerta Economica saranno a carico esclusivo dell'operatore stesso.

Tutte le spese contrattuali - bolli, imposta di registro - sono a carico esclusivo dell'aggiudicatario, senza diritto di rivalsa.

Per quanto non previsto nel presente disciplinare, si farà riferimento alla disciplina contenuta nel Codice degli appalti e, più in generale, alla vigente normativa.

8.3 - CONTROLLI SULL'ESECUZIONE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il R.U.P. ed il Direttore dei lavori avranno la funzione di verificare ed attestare la regolare esecuzione del contratto.

I rapporti fra R.U.P. e Direttore dei lavori saranno disciplinati dall'art. 114 del Codice e dall'allegato II.14.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 116 comma 7 del Codice dei Contratti e dell'art. 28 dell'allegato II.14 in merito al certificato di regolare esecuzione.

8.4 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il TAR Sicilia. Trattandosi di un appalto di servizi sociali rientranti nell'allegato XIV della Direttiva 201/24/UE, è previsto un regime alleggerito che non prevede l'obbligo di applicazione della disciplina contenuta nell'art. 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico.

8.5 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare, si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del RGPD (Regolamento Generale Protezione Dati) 2016/679, si informa, in riferimento ai dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento che:

- a) il titolare del trattamento è il Comune di Bisacchino e la stazione appaltante C.U.C dell'Unione dei Comuni Valle del Sosio;
- b) la protezione dei dati (RPD) è demandata al Comune di Bisacchino;
- c) i dati personali saranno trattati da questo Ente in ottemperanza agli obblighi di legge vigenti in materia di appalti, esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto e verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per le finalità sopra indicate;
- d) il trattamento è improntato ai principi di correttezza, di liceità, di trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei partecipanti;
- e) possono venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiscono in qualità di responsabili, autorizzati al trattamento e amministratori di sistema. I dati personali verranno comunicati e diffusi laddove sussista un obbligo di legge o di regolamento al riguardo, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 e del D.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni;
- f) i dati personali degli operatori economici che partecipano alla gara verranno conservati per il periodo necessario per la conclusione del procedimento; i dati personali relativi all'operatore economico aggiudicatario della gara saranno conservati per il periodo di durata del contratto. Al termine del suddetto periodo i dati personali potranno essere

conservati, con le modalità e nel rispetto delle disposizioni normative in materia, nel caso di ulteriori obblighi di conservazione previsti da disposizioni di legge o per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici; in particolare sino alla conclusione del procedimento per la stipula del contratto presso l'Ufficio Contratti, nella responsabilità del Dirigente/Funziionario dell'Ufficio medesimo e successivamente presso l'archivio del Settore contraente, nella responsabilità del Dirigente di tale Settore;

- g) il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto, in mancanza di esso, non sarà possibile dare inizio al procedimento;
- h) il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e/o telematiche e/o cartacee, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi;
- i) il trattamento dei dati personali non verrà trasferito a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale.

I soggetti interessati potranno in qualsiasi momento, esercitare i propri diritti:

- ⇒ di accesso ai dati personali;
- ⇒ di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguardano;
- ⇒ di revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
- ⇒ alla portabilità dei dati, ove previsto;
- ⇒ di opporsi al trattamento;
- ⇒ di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy).
- ⇒ Restano salve le disposizioni sull'accesso di cui alla legge n. 241/90 e ss.mm.ii.

8.6 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario dovrà assumere l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, come modificata dalla legge n. 217 del 2010, pertanto, ai fini di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'appaltatore, e l'eventuale subappaltatore dovranno utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, (fermo restando quanto previsto dal comma 5 dell'art. 3 della legge suddetta), alle commesse pubbliche.

Tutti i movimenti finanziari relativi ai servizi dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Si rammenta che ai sensi dell'art. 3 comma 5 della Legge n° 136/2010 gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti il codice identificativo di gara (CIG), e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP).

I soggetti di cui al comma 1 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 dovranno comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti dovranno procedere, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.

Ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della Legge n. 136/2010 il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

8.7 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 coordinato con le modifiche apportate dal D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito del Comune di Bisacchino e della Centrale Unica di Committenza:

8.8 - ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 35 e 36 del decreto legislativo n. 36/2023 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Le richieste di accesso agli atti e le relative risposte sono effettuate attraverso la piattaforma telematica di approvvigionamento secondo le modalità indicate nelle guide all'utilizzo della relativa piattaforma digitale.

8.9 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto e il credito che ne derivano non possono formare oggetto di cessione.

8.10 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Fermo restando quanto previsto dallo specifico articolo dello schema di contratto, l'Aggiudicatario non potrà, salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione Appaltante, fare o autorizzare terzi alla pubblicazione di notizie, disegni o fotografie delle opere oggetto del presente contratto.

Il soggetto Aggiudicatario s'impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non divulgarli in alcun modo e non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

SEZ. 9 - ALTRE INFORMAZIONI

9.1 - USO DEI MODULI

L'uso diretto dei moduli distribuiti dalla Stazione Appaltante consente al seggio di controllare solo le parti introdotte dal dichiarante.

La presentazione delle dichiarazioni attraverso altre memorizzazioni e stampe obbliga il seggio all'integrale lettura di tutto il documento presentato, con dilatazione dei tempi di espletamento delle operazioni di gara, e rischio di errori nel riconoscimento della completezza delle dichiarazioni stesse; di contro l'O.E. potrà allegare qualsiasi altra documentazione e/o dichiarazione/i che riterrà opportuno.

9.2 - LEX SPECIALIS

Il presente bando/Disciplinare costituisce **LEGGE SPECIALE** del procedimento di gara. Le clausole in esso contenute vincolano, in toto, l'Amministrazione, i concorrenti e il seggio costituendo vera e propria **LEX SPECIALIS** della procedura in oggetto.

Per quanto non previsto nel presente Disciplinare si fa espresso riferimento al Capitolato Speciale di Appalto, nonché agli atti ed alle normative di riferimento ivi richiamati, al Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000 - per le parti ancora in vigore - e al Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, ove vigente.

Bisacquino li, 20/05/2025

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO - R.U.P.

Agr. Teodoro Gennusa

Firma apposta in modalità digitale

**IL RESPONSABILE DELLA C.U.C.
UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SOSIO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO NELLA FASE
DI INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE**

Ing. Vincenzo SILVESTRI

Firma apposta in modalità digitale